

STATUTO (ex art.31 T.U.EE.LL.) del
CONSORZIO “MARCHE” POLIZIA LOCALE e SERVIZI

TITOLO I

Art. 1

Cenni Storici sulla Costituzione del Consorzio – Denominazione – Sede

1. In data 17/11/2017 presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri (UMMA) con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.42 del 08.11.2017, in ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 19, della Legge n.135/2012, oltre che alla Legge Quadro n.65/86 ed alla Legge Regionale n.1/2014, in materia di “Ordinamento della Polizia Locale”, al fine di soddisfare le esigenze di alcuni Comuni aderenti all'UMMA, fu istituito il Corpo di Polizia Locale dell'Unione (entrato in funzione dal 01/01/2018 e disciplinato dall'apposito Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell'U.M.M.A. adottato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.45 del 21.12.2017), al quale, nel corso degli anni, alcuni Comuni dell'Unione (ex art. 32 del TUEELL) ed altri Comuni esterni all'UMMA (ex art.30 del TUEELL) hanno conferito/trasferito la *“funzione fondamentale della Polizia Locale e Polizia Locale Amministrativa”*.

2. In data 13/05/2022, rilevato il rilevante incremento dei Comuni aderenti al Servizio di Polizia Locale dell'UMMA (soprattutto esterni all'Unione) e rilevate le discrasie che tale tipo di gestione presentava, dopo mesi di studio e predisposizione degli atti necessari, si è provveduto alla trasformazione del Servizio Associato dell'UMMA in un **“CONSORZIO di Funzioni e di Servizi”** ex art.31 del TUEELL, mediante approvazione e sottoscrizione di apposita CONVENZIONE costitutiva del

Consorzio Rep.S.P.n.54 del 13/05/2022 e con Atto Costitutivo sottoscritto in presenza del Notaio Benedetto Sciapichetti, Repertorio n.99423, Raccolta n.29714, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n.15 del 04/05/2022 (Ente Capofila anche della Convenzione Costitutiva del Consorzio) e delle Deliberazioni di tutti i Comuni partecipanti all'atto costitutivo, denominato "**CONSORZIO POLIZIA LOCALE MONTI AZZURRI**".

3. Il Consorzio è stato promosso dalla Unione Montana dei Monti Azzurri, la quale partecipa in modo effettivo al medesimo in qualità di Ente Capofila in base alla apposita Convenzione adottata ex art.30 TUEELL dai Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.

4. Hanno partecipato al Consorzio in qualità di "MEMBRI FONDATORI" i seguenti COMUNI ed ENTI, i quali hanno sottoscritto l'apposita Convenzione costitutiva del Consorzio, adottata ex art.30 TUEELL:

- l'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI;
- il Comune di BOLOGNOLA (MC);
- il Comune di SMERILLO (FM);
- il Comune di BELMONTE PICENO (FM);
- il Comune di MONTE RINALDO (FM);
- il Comune di MONTELEONE DI FERMO (FM);
- il Comune di MONTEDINOVE (AP);
- il Comune di MONTEFIORE DELL'ASO (AP).

5. Ai sensi dell'Art.1, comma 5, dello Statuto iniziale approvato con Atto Costitutivo sottoscritto in presenza del Notaio Benedetto Sciapichetti, Repertorio n.99423, Raccolta n.29714, i Comuni che risultavano Convenzionati ex art.30 TUEL per il Servizio Unificato di Polizia Locale dell'UMMA alla data del 31/05/2022, sono stati

automaticamente ammessi al Consorzio in qualità di “Membri Aggregati”, con le medesime prerogative riservate ai “Membri Fondatori”, mentre per le adesioni successive di altri Comuni e/o Enti si sono osservate le disposizioni di cui all’art. 6 dello Statuto.

6. Con gli atti costitutivi del Consorzio sopra richiamati, è stato approvato il relativo STATUTO CONSORTILE ed è stata determinata la data del 01/06/2022 quale data di avvio ufficiale delle attività del Consorzio, il quale è subentrato, senza soluzione di continuità, in tutte le attività ed in tutti i rapporti istituzionali e/o contrattuali del precedente Servizio Associato svolto dall’UMMA.

7. Successivamente, con modifiche approvate con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 046 del 19.12.2023, è stato modificato il nome del Consorzio in “**CONSORZIO MARCHE POLIZIA LOCALE e SERVIZI**” e sono state apportate altre modifiche finalizzate al miglioramento della gestione, tra le quali in particolare la diminuzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 membri a 3 membri, ed alla correzione di alcuni errori e/o refusi.

8. Successivamente, con la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 010 del 22.04.2024, sono state apportate altre modifiche allo Statuto, tra le quali in particolare vanno evidenziate la facoltà di poter utilizzare la denominazione “**Consorzio Marche Polizia Locale**” e le modalità di funzionamento del “**Presidente dell’Assemblea**”, oltre ad altre modifiche finalizzate al miglioramento della gestione ed alla correzione di alcuni errori e/o refusi.

9. Successivamente, con modifiche approvate con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 004 del 27.02.2025, sono state apportate altre modifiche allo Statuto, tra le quali in particolare:

- il perfezionamento della disciplina delle varie modalità di adesione al

1. Il trasferimento/conferimento della funzione fondamentale di polizia locale e di polizia amministrativa locale al Consorzio, da parte dei Comuni interessati, è requisito fondamentale per l'adesione ex art.31 TUEELL al Consorzio di Polizia Locale e di Servizi pubblici locali in qualità di "SOCIO" (membro effettivo).

2. Il CONSORZIO, ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 8 della Convenzione costitutiva, è deputato a svolgere le seguenti funzioni e servizi istituzionali:

A. Servizio di Polizia Locale e di Polizia Locale Amministrativa nel complessivo territorio dei Comuni consorziati (membri effettivi) o convenzionati (membri aggregati), che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricomprende:

a) polizia amministrativa:

polizia annonaria, commerciale e tributaria;

polizia igienico sanitaria;

polizia veterinaria;

polizia edilizia e ambientale;

polizia urbana;

polizia rurale, agricola e forestale;

polizia cimiteriale e mortuaria;

b) polizia stradale;

c) polizia giudiziaria;

d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

f) vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico e privato;

g) attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di

	competenza dell'Ente di appartenenza;	
	h) servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;	
	i) ogni attività o servizio, anche diversa dalle funzioni tipiche di "polizia", assegnati alla gestione dell'ufficio/settore di polizia locale, mediante gli atti di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, con i quali sono altresì determinati i relativi oneri economici a carico del medesimo Comune;	
	l) ogni altra materia e/o attività conferita dalla legge, anche in futuro, alla competenza della Polizia Locale o della Polizia Amministrativa locale;	
	B. <u>Servizi di Polizia Locale a favore di soggetti terzi, pubblici e privati:</u>	
	• scorte per la sicurezza della circolazione, per veicoli speciali e trasporti eccezionali;	
	• servizi a domanda individuale a favore dei cittadini e altri soggetti;	
	• servizi a favore di Enti non consorziati;	
	• corsi per la formazione di operatori di polizia locale, nonché di aggiornamento per il personale in servizio;	
	C. <u>Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi</u> di cui all'Allegato "A" al presente Statuto, su espressa richiesta ed a favore dei Comuni consorziati e di altri Enti non consorziati;	
	D. <u>Servizi attinenti le funzioni di Protezione Civile</u> di competenza degli Enti consorziati;	
	E. <u>Servizi relativi alle eventuali altre "funzioni fondamentali"</u> che gli Enti consorziati intenderanno trasferire/conferire alla gestione unificata del Consorzio.	
	3. In particolare, il trasferimento/conferimento delle funzioni in questione, comprende (a titolo indicativo e non esaustivo) anche l'attuale o futura gestione dei	
		pag. 6

seguenti servizi:

- a) Sede centrale del Comando della Polizia Locale Consorzio MARCHE adeguata allo svolgimento delle complessive attività di servizio e di gestione del personale, nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali per la tutela dei lavoratori;
- b) sala operativa, dotata di linee telefoniche, centrale radio e numero verde unificato per le emergenze, istituita presso il Comando della Polizia Locale Consorzio MARCHE;
- c) formazione professionale degli operatori;
- d) servizi di infortunistica stradale;
- e) servizi intercomunali di controllo del territorio svolti in proprio o con la collaborazione delle altre forze di polizia;
- f) servizi di vigilanza e prevenzione serale/notturna;
- g) servizi intercomunali di vigilanza e controllo in materia di polizia locale, polizia amministrativa, prevenzione generale e controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini;
- h) attività di educazione stradale, protezione ambientale e bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- i) coordinamento e svolgimento dei servizi di emergenza ed operazioni di soccorso nei casi di calamità, che coinvolgano il territorio e/o la popolazione;
- j) servizi di rilevazione, accertamento e notifica delle violazioni;
- k) servizi per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere che si svolgono nel territorio;
- l) servizi amministrativi, logistici, di informazione, di acquisto e gestione di beni e servizi.

4. Il Consorzio, inoltre, può erogare anche Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente articolo, purché compatibili con gli scopi generali del Consorzio. In tutti i casi di richiesta di Servizi aggiuntivi i relativi oneri sono a totale carico degli Enti richiedenti.

5. Nel caso in cui i Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi, di Protezione Civile o i Servizi relativi alle altre “funzioni fondamentali”, di cui ai punti C, D ed E del comma 1 dell’articolo 2 del presente Statuto (Comparto Servizi), assumano una dimensione organizzativa e rilevanza economica tali da rendere opportuna la scissione delle attività del Consorzio in due distinte Sezioni al fine di assicurare le specifiche competenze gestionali richieste, è possibile procedere con atto della Assemblea dei Soci alla istituzione di n.2 distinte “DIREZIONI CONSORTILI”, una per l’area della POLIZIA LOCALE e l’altra per l’area SERVIZI, che saranno affidate a due distinti Direttori, così come disciplinato all’art.19, comma 5, del presente Statuto, riconoscendo, in tal caso, la possibilità per i Comuni e gli altri Enti interessati, di divenire “Soci EFFETTIVI” del Consorzio solo in riferimento alla specifica area di interesse, ovvero, di ambedue. In tal caso, per le necessità gestionali unitarie e generali del Consorzio, la “Direzione Generale” compete al Direttore di uno dei due Comparti sopra indicati, secondo le decisioni dell’Assemblea Generale dei Soci.

Art.3

Decorrenza, durata, modifiche dello Statuto

1. Per il Consorzio è stabilita una durata a tempo indeterminato, fatte salve diverse previsioni normative e fatta salva la facoltà di recesso, con le modalità di cui al successivo art.9, da parte dei singoli Enti, sia dal servizio Consortile di Polizia Locale, che dalla organizzazione della Colonna Mobile Blu, ovvero dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.

2. L'entrata in funzione del Consorzio è stabilita, dalla apposita Convenzione, dal giorno 01/06/2022.

3. Le proposte di modifica dello Statuto potranno essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio ed approvate secondo le modalità disciplinate all'art. 14, comma 2, del presente Statuto.

Art.4

Partecipazione al Consorzio – Quote e Oneri

1. La **partecipazione** nel Consorzio è ordinariamente effettuata, dall'Ente interessato, assumendo la qualità di "SOCIO EFFETTIVO", divenendo in tal modo titolare dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto Consorziale. Per l'accesso alla qualità di socio effettivo è presupposto essenziale il conferimento al Consorzio della funzione fondamentale di "polizia locale e polizia locale amministrativa" secondo l'apposito atto di "Convenzione" approvato.

2. Per la partecipazione al Consorzio, i SOCI EFFETTIVI si impegnano ad assicurare gli "**ONERI di partecipazione economica**" nel valore minimo di seguito indicato ed ai SOCI EFFETTIVI è riconosciuta una "**QUOTA di partecipazione rappresentativa**" che individua il peso del voto in Assemblea consortile dell'Ente e di partecipazione agli UTILI, così come indicato nel presente articolo.

3. Gli **ONERI di partecipazione economica** al Consorzio, rappresentano la garanzia di apporto economico di ogni singolo Ente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dei servizi e delle attività di base ed istituzionali, anche nel caso di assenza di altre tipologie di entrate.

4. Per gli Enti "**Soci Effettivi**" il versamento degli Oneri di partecipazione economica viene effettuato solo se le relative spese non possono essere sostenute mediante altre tipologie di entrate o utili di gestione consortile.

5. Per gli Enti **“Soci Effettivi”**, gli ONERI di partecipazione sono stabiliti dal presente Statuto come di seguito specificato e costituiscono un vincolo per l'ammissione alla qualità di SOCIO EFFETTIVO. In particolare, gli ONERI sono divisi nelle seguenti voci:

a. quota spese personale: per ogni Ente è determinata annualmente dall'Assemblea, con riferimento al costo effettivo del personale di Polizia Locale necessario al Consorzio, nel valore minimo, calcolato applicando il doppio del parametro regionale per la dotazione organica dei Corpi di Polizia Locale (attuale parametro regionale 1 agente ogni 1000 abitanti*, quindi, parametro applicato dal Consorzio 1 agente ogni 2000 abitanti) al totale della popolazione degli Enti associati, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento dei “Servizi Locali” presso ogni Comune. La complessiva quota spese del personale, quindi, viene ripartita a carico dei Comuni sulla base della popolazione di ciascun Comune.

L'impegno a garantire la quota spese personale “minima” è requisito essenziale per l'ammissione alla qualità di “Socio Effettivo” del Consorzio, e viene calcolata come segue:

- Parametro Consortile (1 agente ogni 1.000 abitanti*) x 2 = 1 agente ogni 2.000 abitanti
- 1 agente = 36 ore settimanali di servizio = 36 ore/sett. di servizio ogni 2.000 abitanti
- 2.000 (abitanti) : 36 (ore settimanali) = 55,5 (coefficiente di servizio orario generale, cioè il numero di abitanti che corrisponde ad 1 ora di servizio)
- Abitanti del Comune: 55,5 = numero di ore di servizio settimanali “minime” da assicurare per i “servizi locali” e per il calcolo della quota spese personale.

Sulla base di autonome scelte amministrative, inoltre, ogni Comune Socio Effettivo ha

facoltà di richiedere un numero di ore di servizio settimanali superiore al minimo sopra indicato e, comunque, entro il limite del “parametro regionale*”, limite che viene calcolato sulla base del “coefficiente di servizio locale” di seguito indicato. Per richieste di impiego di personale eccedenti il limite del parametro regionale, ogni Ente Socio Effettivo provvederà a sostenere le relative spese aggiuntive, senza alcun esonero o compensazione da parte del Consorzio.

Sulla base dei dati sopra indicati, viene, quindi, calcolato anche il “coefficiente di servizio locale”, secondo la seguente equazione:

- X = coefficiente di servizio locale
- Y = numero delle ore settimanali di servizio opzionate del Comune
- 55,5 = coefficiente di servizio orario generale
- Z = numero degli abitanti del Comune
- $X = (Y \times 55,5) : Z$

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, i Comuni aderenti al Consorzio:

- per essere ammessi come “Soci Effettivi” effettivi dovranno avere un valore di “Coefficiente di servizio locale” uguale o superiore a 1 (uno);
- dovranno rispettare il parametro del “Coefficiente di servizio locale” compreso tra i valori di 1 e 2;
- se tale valore è inferiore a 1, non possono accedere alla qualità di “Socio Effettivo”, ovvero recedono dalla qualità di “Socio Effettivo”, ma solo di “Aggregato” (adesione in Convenzione ex art.30 TUEL);
- se tale valore è superiore a 2, la parte eccedente delle ore di servizio corrispondenti saranno comunque poste a carico del Comune.

b. quota spese funzionamento: determinata annualmente dall'Assemblea, con riferimento ai costi di funzionamento stimati annualmente dal Consiglio di

Amministrazione sulla base dei costi dell'anno precedente, suddivisa tra gli Enti aderenti in base alle "quote di partecipazione rappresentativa".

6. **Per gli Enti non soci effettivi che spontaneamente non intendano accedere alla qualità di "socio effettivo"**, la partecipazione al Consorzio può essere effettuata anche mediante Convenzione ex art. 30 del TUEL, sia relativamente al complessivo servizio di Polizia Locale, sia limitatamente a specifici servizi di Polizia Locale, assumendo in tal caso la qualità di "**SOCIO AGGREGATO**" per la cui non sono riconosciute tutte le prerogative dei soci effettivi. L'adesione limitata solo ad alcuni specifici servizi di Polizia Locale, ovvero limitata ai Servizi ed alle Attività di cui al Titolo V del presente Statuto, dà diritto solo al riconoscimento della qualità di "**Socio Aggregato**".

7. **Per gli Enti "Aggregati"**, gli ONERI relativi alle spese di personale ed alle spese di funzionamento verso il Consorzio, sono determinati sulla base dei medesimi parametri sopra indicati per gli Enti Soci Effettivi, nel caso in cui la Convenzione ex art.30 TUEL riguardi il complessivo servizio di Polizia Locale, ovvero sulla base delle decisioni del C.d.A. negli altri casi in ossequio al principio di proporzionalità.

8. **Le QUOTE di partecipazione rappresentativa dei Soci Effettivi nel Consorzio** sono determinate dal presente Statuto, sulla base dei seguenti parametri:

1. popolazione: calcolata annualmente, sulla base della popolazione residente nell'anno precedente, attribuendo il valore di 1 (una) quota per ogni abitante;

2. estensione territoriale: calcolata sulla base della estensione territoriale dell'Ente, attribuendo il valore di 1 (una) quota per ogni Kilometro quadrato di territorio o frazione;

3. coefficiente di servizio locale: come sopra calcolato nel presente

articolo (min. 1 – max 2).

9. Le **Quote di partecipazione rappresentativa in Assemblea Consorziale (forza voto)** di ciascun Ente, quindi, corrisponderà alla somma della quota attribuita sulla base della popolazione (1) e quella della estensione territoriale (2) come sopra calcolate, moltiplicate per il valore del coefficiente di servizio locale (3), come da seguente formula: **“QUOTA Voto = (quota popolazione + quota territorio) x coefficiente di servizio locale”**.

10. La partecipazione all’Assemblea da parte dei membri di diritto della stessa avviene esclusivamente con responsabilità pari alla Quota di partecipazione rappresentativa. La Quota di Partecipazione Rappresentativa deve essere aggiornata ad ogni variazione dei parametri di cui sopra relativi alla popolazione, al territorio o al coefficiente di servizio locale: tale aggiornamento viene effettuato alla ‘data di convocazione’ di ogni Assemblea dei Soci.

11. Gli Enti aderenti al Consorzio, sia Soci Effettivi, che Soci Aggregati, con la rispettiva Convenzione, si impegnano inoltre al pagamento dei costi relativi ai servizi locali straordinari e/o comunque aggiuntivi rispetto alla programmazione standard, di cui ogni Ente faccia eventuale richiesta.

12. L’ingresso in tempi successivi alla fase costitutiva del Consorzio di nuovi Enti in qualità di “Soci Effettivi”, comporterà, a loro carico, il versamento del “CONFERIMENTO INIZIALE” così come disciplinato all’art.5, dello Statuto consortile. In ordine all’adesione, invece, di “Soci Aggregati” è previsto, a loro carico, il versamento di una “QUOTA DI ACCESSO” (una tantum) che sarà determinata dall’Assemblea Consortile o dal C.d.A., secondo equità e proporzionalità.

13. L’ingresso, in tempi successivi alla costituzione del Consorzio, di nuovi Enti comporterà la automatica rideterminazione delle QUOTE di partecipazione

rappresentativa e degli ONERI di partecipazione economica.

14. In ordine ai soli SOCI FONDATAORI la Quota di Partecipazione Rappresentativa viene raddoppiata.

Art.5

Conferimento Iniziale

1. Il Conferimento Iniziale del Consorzio è costituito come segue:

a) dai beni mobili in dotazione conferiti da parte dei Comuni ed Enti consorziati, che verranno valutati in base ad una stima sulla base degli inventari aggiornati di ciascun Comune e di U.M.M.A., che terrà conto del loro grado di vetustà di utilizzo e della loro idoneità rispetto allo scopo sociale;

b) da una quota in contante, versata dai diversi Comuni ed Enti al momento dell'adesione al Consorzio, da parte dei Comuni partecipanti alla fase costitutiva fino alla data del 31/12/2024, pari alla differenza tra il valore dei beni conferiti in proprietà e la quota di capitale da attribuire a ciascuno in proporzione alla propria quota di ONERI di partecipazione economica relativi alla "quota spese personale", aumentata di una somma in denaro pari ad € 100,00 per QUOTA di partecipazione rappresentativa (sulla base precedenti criteri per le quote rappresentative). La presente quota, in caso di variazione dei parametri di servizio dei Comuni Soci (quota spese del personale e coefficiente di servizio locale) entro i primi tre anni dalla costituzione del Consorzio, sarà proporzionalmente adeguata;

c) da una quota, versata dai relativi Comuni ed Enti al momento dell'adesione al Consorzio in qualità di "Soci Effettivi" a fare data dal 01/01/2025, pari alla differenza tra il valore dei beni conferiti in proprietà e la quota di capitale da attribuire a ciascuno in proporzione alla propria Quota di partecipazione

economica relativa alla “quota spese personale”, aumentata di una somma in denaro pari ad € 10,00 per ogni quota di partecipazione rappresentativa (sulla base dei criteri adottati con il presente Statuto in merito alle quote di partecipazione rappresentativa). La presente quota, in caso di variazione dei parametri di servizio dei Comuni Soci (quota spese per il personale e coefficiente di servizio locale) entro i primi tre anni dalla adesione, sarà proporzionalmente adeguata.

2. Il valore dei beni conferiti dall'Unione Montana dei Monti Azzurri derivanti dall'esercizio dell'attività del Corpo Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A., sarà ripartito tra i Comuni che hanno preso parte a tale servizio unificato fino alla data di costituzione del Consorzio e che aderiranno entro due anni dalla data di costituzione, in proporzione alla quota di partecipazione rappresentativa di ogni Ente e degli anni di anzianità di adesione al servizio.

3. Al presente Statuto, seppur non allegato materialmente, è altresì depositato agli atti, quale parte integrante, l'elenco delle attrezzature e degli arredi che gli enti stipulanti convengono di conferire al Consorzio per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi previsti.

4. Tutti i beni assegnati in dotazione sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri quando necessario.

5. Fermo restando il disposto dell'art. 828 del codice civile, gli enti aderenti al Consorzio deliberano, a titolo di conferimento, quali beni sono assegnati in dotazione, nonché in locazione, in comodato e in concessione.

6. I beni derivanti dall'esercizio dell'attività del Consorzio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza una apposita deliberazione dell'Assemblea

consortile che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

7. Nel caso di trasferimento o cessione dei beni mobili assegnati in dotazione ai sensi del precedente comma 1, il Consorzio riconosce all'Ente conferente il diritto di prelazione da esercitare entro due mesi dalla comunicazione.

Art.6

Partecipazione di altri Enti

1. Al Consorzio, ai sensi dell'art.30 del TUEELL e per le finalità di cui all'art.31 del medesimo, nonché della Legge n.65/1986 e degli artt.2 e 5 della Legge Regionale n.1/2014, possono aderire, successivamente alla sua costituzione, ulteriori Comuni ed anche altri Enti pubblici, comprese le Province e le Unioni di Comuni, quando siano acciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. I Comuni che vorranno aderire al Consorzio potranno farlo a titolo di "socio effettivo" ex art.31 del TUEEL, ovvero a titolo di "socio aggregato" ex art. 30, comma 4, ultimo periodo, del TUEELL. L'accettazione della richiesta di adesione a "socio aggregato" è disposta dall'Assemblea dei Soci, che potrà porre particolari condizioni e/o limitazioni a seconda dei casi. La quota di rappresentatività per l'esercizio del diritto di voto in assemblea è riservata solo agli Enti ammessi in qualità di "soci effettivi" del Consorzio. La qualità di "socio effettivo" viene acquisita di fatto dagli Enti ammessi in qualità di "soci aggregati", che abbiano conferito la complessiva funzione fondamentale di polizia locale e polizia locale amministrativa, decorsi cinque anni dalla data di adesione al Consorzio; in tal caso sarà inviata apposita comunicazione a mezzo PEC, che renderà esecutivo il passaggio di qualifica di socio nel caso in cui non venga presentata istanza di recesso da parte dell'Ente interessato.

3. Relativamente alle Province e agli altri Enti pubblici che chiedano di aderire, le

modalità dell'adesione, il riconoscimento delle quote di rappresentatività e di partecipazione economica saranno disciplinate, caso per caso, dall'Assemblea Consortile su proposta del C.d.A., conformemente a quanto previsto al precedente comma 2.

4. I Comuni e gli altri Enti pubblici hanno facoltà di aderire al Consorzio anche in forma limitata solo per specifici servizi: in tal caso, tali Enti non possono acquisire la qualità di "Soci", ma acquisiscono solo la qualità di "Aggregati" e la quota di partecipazione economica sarà disciplinata, caso per caso, dall'Assemblea Consortile su proposta del C.d.A..

5. L'adesione di una Unione di Comuni viene effettuata sulla base dell'effettivo conferimento della funzione fondamentale di polizia locale e polizia amministrativa locale all'Unione da parte di almeno uno dei Comuni aderenti ex art.32 TUEELL all'Unione medesima.

6. Nel caso di adesione di una Unione di Comuni, le quote di partecipazione rappresentativa e di partecipazione economica, di cui all'art.4 del presente Statuto consortile, sono stabilite e calcolate in base ai parametri risultanti sulla base dei Comuni che hanno effettivamente conferito/trasferito la propria funzione fondamentale all'Unione medesima.

7. Per le Unioni di Comuni, il Presidente dell'Unione partecipa all'Assemblea dei Soci del Consorzio in rappresentanza dei Comuni che gli hanno conferito la funzione, fatta salva la facoltà per il Presidente dell'Unione di consentire la partecipazione dei propri Sindaci (o delegati dei Sindaci), consentendo ai medesimi di esercitare il diritto di voto in proporzione alla quota spettante al singolo Comune, fermo restando il valore complessivo della quota di rappresentanza spettante all'Unione medesima.

8. In caso di scioglimento o di recesso di una Unione che abbia aderito al

	<p>Consorzio, in capo ai Comuni che mediante l'Unione partecipavano al Consorzio,</p>	
	<p>vengono mantenute tutte le prerogative conseguite mediante l'adesione dell'Unione</p>	
	<p>di appartenenza (socio aggregato o socio effettivo) e le quote di partecipazione</p>	
	<p>rappresentativa e di partecipazione economica di spettanza di ogni singolo Comune.</p>	
	<p>Tale disposizione si applica anche in caso di recesso di un Comune dalla propria</p>	
	<p>Unione.</p>	
	<p>9. L'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, in continuità con la struttura</p>	
	<p>amministrativa della gestione unificata/associata del Corpo di Polizia Locale</p>	
	<p>dell'Unione ed anche in considerazione del ruolo di promozione e sviluppo svolto</p>	
	<p>pionieristicamente nell'ambito della presente iniziativa, è ammessa come "principale</p>	
	<p>membro effettivo e fondatore" della Convenzione e del Consorzio ed assume ed</p>	
	<p>esercita ai sensi dell'art.30 del TUEELL il ruolo di ENTE CAPOFILA, esprimendo in</p>	
	<p>sede di prima nomina il Presidente del C.d.A..</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.7</p>	
	<p style="text-align: center;">Spese di avviamento</p>	
	<p>1. Le spese necessarie per far fronte alla fase di avvio del Consorzio ed ai relativi</p>	
	<p>interventi saranno sostenute dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, in qualità di Ente</p>	
	<p>Capofila della Convenzione ex art.30 TUEELL costitutiva del Consorzio, a titolo di</p>	
	<p>anticipazione dei fondi necessari. Tali oneri finanziari saranno rimborsati all'U.M.M.A.</p>	
	<p>da parte del Consorzio entro sei mesi dalla sua attivazione, previa presentazione di</p>	
	<p>un rendiconto corredato dalle documentazioni giustificative della spesa, ovvero</p>	
	<p>ripartite tra i Comuni aderenti in base alle quote di partecipazione rappresentativa e,</p>	
	<p>comunque, non oltre il 31/12/2022.</p>	
	<p>2. Al fine di un corretto e regolare passaggio di consegne, inoltre, l'UMMA garantirà</p>	
	<p>anticipazioni di somme indispensabili a fronteggiare il pagamento del personale e</p>	
		<p style="text-align: right;">pag. 18</p>

delle spese di funzionamento, nella misura della capienza e disponibilità iscritta negli atti di bilancio fino al 31/12/2022 in merito agli introiti previsti per le sanzioni, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, in attesa di maturare la cassa del Consorzio nei tempi di riscossione previsti per le sanzioni notificate. Anche tali fondi saranno rimborsati all'UMMA da parte del Consorzio entro il 31/12/2022 salvo diversi accordi scritti tra UMMA e Consorzio.

3. Anche in tempi successivi alla fase costitutiva del Consorzio, al fine di consentire l'avvio di particolari nuovi "Servizi del Consorzio", che necessitano di particolari investimenti iniziali, gli Enti aderenti al Consorzio possono provvedere alla anticipazione dei fondi necessari, che saranno successivamente rimborsati da parte del Consorzio agli Enti finanziatori, sulla base degli accordi adottati al momento della erogazione del medesimo finanziamento.

Art.8

Ambito territoriale e Sedi

1. L'ambito territoriale per la gestione associata e consortile delle funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e degli altri Servizi, di cui al presente Statuto del CONSORZIO ed alla relativa Convenzione, è individuato nel complessivo "Ambito Territoriale" come risultante dagli atti relativi alla gestione della Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri alla data di costituzione del Consorzio, corrispondente al complessivo ambito territoriale della Unione Montana dei Monti Azzurri, più l'ambito territoriale di ogni Comune aderente al servizio unificato in Convenzione ex art.30 TUEL, incrementato con il territorio dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli altri Enti aderenti al CONSORZIO, sia in qualità di membri Soci Effettivi, che di membri Aggregati.

2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5 della Legge nr.65/1986, relativo al

porto dell'arma ed in relazione ai servizi generali in materia di funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale, coincide con l'ambito territoriale così come definito al precedente comma 1 del presente articolo, salvo diversa previsione di legge. La dotazione e l'uso dell'arma sono disciplinati da apposito Regolamento del Corpo di cui all'Allegato B alla Convenzione istitutiva del Consorzio ed allegato anche al presente Statuto come Allegato sub A.

3. Nell'ambito territoriale definito ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni ed i servizi attinenti la funzione fondamentale di "**polizia locale e polizia amministrativa locale**" sono svolti in sostituzione dei Comuni che hanno provveduto a trasferire/conferire tale funzione mediante l'adesione ex art.32, ex art.31 o ex art.30 del T.U.EE.LL., mentre sono svolte in forma concorrente, come avviene per le altre Forze di Polizia, per gli altri Comuni.

4. La SEDE LEGALE del Consorzio e la Sede Centrale del Servizio di P.L. sono individuate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 11, del presente Statuto ed il funzionamento è disciplinato secondo gli atti organizzativi adottati dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Sede Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale, definita anche come "Comando Generale", potrà essere individuata nella località ritenuta più idonea allo scopo, con delibera del C.D.A.. Allo stesso modo, se ritenuto necessario ed opportuno, potranno essere istituite le Sedi dei "Comandi Provinciali" e dei "Distretti".

6. Presso i vari Comuni aderenti al Consorzio, possono inoltre essere organizzate sedi decentrate e/o succursali tecnico-operative, sia in forma permanente, che temporanea, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili o messe a disposizione dal Comune interessato.

Art.9

Recesso e scioglimento

1. La domanda per l'esercizio del diritto di recesso può essere presentata dai "membri Soci Effettivi", solo per giusta e motivata causa, dopo che siano decorsi tre anni dalla data di ammissione al Consorzio, secondo le procedure previste al comma 4 del presente articolo. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del quinto anno successivo all'anno finanziario cui fa riferimento la comunicazione prevista al comma 4 del presente articolo.

2. La domanda per l'esercizio del diritto di recesso può essere presentata dai "membri Aggregati", solo per giusta e motivata causa, dopo che siano decorsi tre anni dalla data di ammissione al Consorzio, secondo le procedure previste al comma 4 del presente articolo. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del terzo anno successivo all'anno finanziario cui fa riferimento la comunicazione prevista al comma 4 del presente articolo. Solo relativamente ai "membri Aggregati" è altresì concessa la facoltà di presentare la domanda di recesso entro sei mesi dalla data di ammissione, previo pagamento di tutti gli Oneri economici previsti per una annualità, da presentarsi, previa delibera di Consiglio Comunale, a mezzo lettera Raccomandata A.R. o PEC. In tal caso il recesso avrà decorrenza trascorso un anno dalla data della comunicazione.

3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso anticipato qualora l'Assemblea consorziale lo acconsenta in modo espresso, sia per i membri Soci Effettivi, che per quelli Aggregati.

4. L'esercizio del diritto di recesso, che deve essere preceduto da relativa Delibera di Consiglio Comunale, potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, di almeno 6 mesi prima dell'inizio del nuovo anno

finanziario secondo le modalità stabilite nella convenzione. Dal momento della comunicazione ufficiale della volontà di recedere, sono sospese le prerogative di "Socio Effettivo" o di "Aggregato" relative alla rappresentanza ed alla partecipazione assembleare dell'Ente interessato al recesso, così come sono sospese le cariche di eventuali propri rappresentanti negli Organi consortili. Nei confronti di tali Enti sono altresì sospese eventuali agevolazioni economiche concesse o contributi di solidarietà a qualsiasi titolo riconosciuti dal Consorzio.

5. L'Ente che recede, sia socio effettivo, che socio aggregato, rimane obbligato pro-quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente convenzione, ed in particolare:

- l'Ente recedente è tenuto al saldo dei trasferimenti correnti dovuti al Consorzio;
- all'Ente recedente non spetta alcun rimborso o riconoscimento economico, salva la corresponsione delle somme spettanti a titolo di trasferimento pro quota dei proventi dell'attività sanzionatoria svolta dal Consorzio relativamente al periodo in cui il medesimo Ente è rimasto nel Consorzio;
- i beni costituenti il patrimonio consorziale rimangono in capo al Consorzio;
- l'Ente recedente resta vincolato per gli impegni assunti di carattere pluriennale;
- l'Ente recedente ed il Consorzio provvederanno a stipulare specifico ACCORDO in ordine agli aspetti operativi conseguenti al recesso ed all'applicazione del personale dipendente, che deve essere approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea dei Soci. La mancata sottoscrizione dell'accordo, tra il Consorzio e l'Ente recedente e/o la mancata adozione della Deliberazione di approvazione dell'Accordo da parte del Comune, rende inefficace e sospende la procedura di recesso.

6. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea. La delibera assembleare dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenere indivisibili ai fini di un eventuale indennizzo da parte dell'Ente recedente.

7. Oltre che per i casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto su richiesta di uno o più Enti componenti il Consorzio. La richiesta si intende approvata se ottiene l'assenso dell'Assemblea consorziale, con la votazione favorevole almeno pari ai due terzi delle quote di partecipazione rappresentativa nell'Assemblea, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentativa degli Enti consorziati.

8. In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di Legge agli Enti consortili o a terzi.

9. Il ricavato, così come l'eventuale disavanzo di gestione, sarà ripartito tra gli Enti aderenti in ragione diretta all'ultima quota di partecipazione rappresentativa consorziale.

10. Il personale dipendente in servizio transiterà nei ruoli organici agli Enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno assunti dagli stessi Enti: in mancanza di accordo, il Commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di partecipazione economica consorziale annuale posseduta per gli Enti Aggregati ed in proporzione all'ultima quota di partecipazione rappresentativa consorziale per gli Enti Soci Effettivi.

TITOLO II

ORGANI CONSORTILI

Art. 10

Organi del Consorzio

	1. Sono organi del Consorzio:	
	a. l'Assemblea Consorziale;	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la rappresentanza legale del Consorzio nei rapporti inter-istituzionali con gli altri Enti e verso terzi nei limiti di cui al successivo punto d.;	
	d. il Direttore/Comandante, al quale è affidata la direzione tecnica ed operativa dei complessivi Servizi del Consorzio, nonché la rappresentanza dell'ente in tutti i casi in cui la stessa non compete istituzionalmente al Presidente.	
	2. Tra le cariche di componente dell'Assemblea Consorziale e quella di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione c'è incompatibilità.	
	Art. 11	
	Assemblea – composizione e durata	
	1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o Assessori/Consiglieri dal Sindaco appositamente delegati e dai rappresentanti legali o loro delegati, degli altri Enti partecipanti al Consorzio, a titolo di membri effettivi.	
	2. Ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 267/2000, ogni componente avrà diritto ad un numero di voti in Assemblea pari alla propria Quota di partecipazione rappresentativa di cui al precedente art. 4.	
	3. Qualora sia eletto componente del Consiglio di Amministrazione un Sindaco dei Comuni consorziati con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il medesimo non può esercitare il diritto di voto in Assemblea consorziale e, conseguentemente, un Assessore o un Consigliere sarà delegato in rappresentanza del Comune medesimo.	
	4. Il Presidente del C.d.A. o suo delegato/sostituto presiede i lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto qualora non sia il Rappresentante Legale di uno degli Enti	
		pag. 24

consorziate.

5. L'Assemblea Consortile presenta carattere di organo permanente, di durata coincidente con quella del Consorzio e non è soggetta a periodici rinnovi secondo scadenze temporali determinate, bensì a mere variazioni della propria composizione, ogni qualvolta mutino i titolari della carica di rappresentanza che dà diritto a parteciparvi.

6. L'Assemblea ha facoltà di provvedere alla nomina di un Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea presiede i lavori della medesima, constatando la regolare costituzione della stessa, provvede ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea ed a proclamare i risultati delle votazioni. Se nominato, il Presidente dell'Assemblea provvede anch'egli alla sottoscrizione del verbale, assieme al Presidente del Consorzio, al Direttore ed al Segretario se nominato. In caso di assenza del Presidente dell'Assemblea, le funzioni sono svolte dal Presidente del Consorzio.

Art. 12

Assemblea Consorziale – attribuzioni e funzioni

1. L'Assemblea è l'organo permanente di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente del C.d.A. e la revoca degli stessi;
- b. la nomina del Revisore dei conti;
- c. l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- d. l'approvazione degli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di

	Amministrazione e del Direttore/Comandante per il perseguimento degli scopi	
	istituzionali;	
	e. la determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori	
	ed il trattamento economico del Direttore/Comandante, del Revisore dei conti,	
	del Segretario del Consorzio, ivi comprese le particolari indennità e/o incentivi	
	in relazione al complessivo numero di Enti aderenti al Consorzio;	
	f. l'ammissione di altri Comuni e di altri Enti al Consorzio.	
	L'Assemblea Consorziale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva	
	altresì gli atti fondamentali concernenti:	
	a. i programmi pluriennali, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi	
	(budget) e i bilanci annuali e pluriennali, economici e relative variazioni, i conti	
	consuntivi (bilanci di esercizio);	
	b. le modalità di finanziamento degli investimenti e le assunzioni di mutui,	
	c. i regolamenti;	
	d. la partecipazione a società;	
	e. l'acquisto, la alienazione e la permuta di beni immobili;	
	f. la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della quota di	
	partecipazione economica, della quota di accesso per i nuovi membri, della	
	determinazione dei criteri di riparto di spese tra gli Enti Consorziati e la	
	destinazione degli utili;	
	g. l'assunzione di oneri che impegnino il bilancio oltre il triennio già approvato;	
	h. l'emissione di prestiti obbligazionari;	
	i. la determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei	
	servizi;	
	j. l'esame della richiesta di adesione di nuovi Enti, il consenso al recesso	

anticipato rispetto al termine di cui al precedente art. 9 e la conseguente determinazione delle condizioni secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3. L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni che dovessero essere sottoposte dal C.d.A. ed esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 13

Convocazione e riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa e dei componenti dell'Assemblea ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione rappresentativa. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.3 in merito alle modifiche statutarie.

2. I membri Aggregati possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, possono chiedere di prendere parola, ma non esercitano diritto di voto e non sono conteggiati ai fini delle percentuali di cui al comma precedente.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere

	comunicato ai componenti almeno cinque giorni liberi prima della riunione nei casi di	
	convocazione ordinaria e almeno tre giorni liberi prima in caso di convocazione	
	d'urgenza.	
	4. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal Presidente	
	dell'Assemblea, trasmessi tramite PEC (posta elettronica certificata) o servizio	
	postale o fax, se tale modalità è stata autorizzata dal Comune socio.	
	5. Le riunioni dell'Assemblea consorziale sono pubbliche. Possono essere	
	dichiarate segrete con deliberazione dell'Assemblea stessa nel caso di trattazione di	
	argomenti che comportino valutazione di persone.	
	6. L'Assemblea Consorziale sarà convocata almeno due volte l'anno per	
	l'approvazione, rispettivamente, del Bilancio (budget economico) di previsione	
	annuale e pluriennale, del piano-programma e del conto consuntivo (bilancio di	
	esercizio), nonché del piano degli indicatori di bilancio, del Consorzio.	
	7. La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria e deve avvenire in un termine	
	non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei membri	
	dell'Assemblea o il Presidente del C.d.A., ovvero dal Direttore o dal Revisore dei Conti	
	per gli argomenti di rispettiva competenza e/o responsabilità gestionale.	
	Art. 14	
	Deliberazioni dell'Assemblea	
	1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della	
	maggioranza delle quote di partecipazione rappresentativa nella Assemblea, salvo	
	che non siano richieste maggioranze qualificate.	
	2. Le deliberazioni relative alle richieste di ammissione al Consorzio di altri Comuni	
	o Enti e le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio, non possono essere	
	adottate dall'Assemblea prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di	
		pag. 28

comunicazione delle relative proposte di delibera agli Enti consorziati. Entro tale termine gli Enti consorziati potranno comunicare all'Assemblea i loro eventuali pareri in merito. Per tali deliberazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione rappresentativa nell'Assemblea, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentativa degli Enti consorziati.

3. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi ed avvengono, di norma, per alzata di mano. Le votazioni su questioni concernenti persone, comprese le nomine, avvengono a scrutinio segreto.

4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

5. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

6. Per le votazioni a scrutinio segreto, saranno consegnate ad ogni membro dell'Assemblea le schede corrispondenti alle quote rappresentate.

7. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte secondo le modalità di cui al successivo art.28.

8. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario del Consorzio o suo delegato.

9. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente del C.d.A., dal Segretario del Consorzio e dal Direttore/Comandante, per le rispettive competenze.

10. I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal prendere parte a riunioni o a provvedimenti che riguardino i loro interessi, gli interessi dei loro congiunti o di altri soggetti secondo le disposizioni di legge specifiche del conflitto di interesse, anche

se solo potenziale.

11. Le cause di incompatibilità sono regolate dalla legge. Le cause di decadenza sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di Sindaco o di Assessore comunale.

Art.15

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da ulteriori due membri, sia interni, che esterni.

2. Il Presidente del C.d.A., è eletto unitamente al Consiglio di Amministrazione, sulla base di lista bloccata di nominativi proporzionalmente al numero dei componenti del C.d.A., di cui uno è indicato quale Presidente del Consiglio stesso. In sede di prima nomina il Presidente del C.d.A. viene indicato dall'UMMA.

3. Il Vice Presidente del C.d.A. è scelto dal Presidente nell'ambito dei componenti del C.d.A..

4. Ai vari membri del C.d.A. possono essere conferiti particolari incarichi secondo decisioni autonome dell'Organo collegiale.

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del C.d.A. durano in carica almeno cinque anni. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, a seguito di elezioni, i membri del Consiglio di Amministrazione non siano più rappresentativi dei rispettivi Comuni, gli stessi decadono automaticamente.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del C.d.A., ancorché decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento dei successori, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per la vita del Consorzio, in conformità alle vigenti leggi.

7. Del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, possono far parte anche Sindaci o Assessori o Consiglieri comunali dei Comuni consorziati, Presidenti per gli altri Enti o soggetti esterni. Per far fronte alle esigenze gestionali di altri particolari servizi di cui al Titolo V del presente Statuto, il numero dei componenti può essere aumentato con decisione dell'Assemblea dei Soci.

8. Non possono essere eletti membri del C.d.A. i dipendenti del Consorzio, né i loro parenti fino al quarto grado.

Art.16

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare e che non siano per legge o per Statuto espressamente riservati al Presidente o al Direttore/Comandante.

2. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a. l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. l'approvazione della dotazione organica e relative funzioni;
- c. lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- d. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
- e. la determinazione dei costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda individuale;
- f. tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e

che non rientrino nelle competenze del Presidente del C.d.A. e del Direttore/Comandante.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso per l'Assemblea medesima.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione-sedute e votazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, dal Vice Presidente C.d.A.. Il C.d.A. è altresì convocato obbligatoriamente entro 10 giorni dalla richiesta del Direttore o del Revisore dei Conti su argomenti di rispettiva competenza e/o responsabilità gestionale.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente C.d.A.

4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dall'ordinamento degli EE.LL. per gli atti degli organi collegiali in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente del C.d.A., dal Segretario del Consorzio e dal Direttore/Comandante, per le rispettive competenze.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte secondo le modalità di cui al successivo art.28.

6. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del

Segretario del Consorzio o suo delegato.

Art. 18

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun amministratore o dirigente, ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al titolare di posizione organizzativa in forza di apposita delega speciale o generale.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta:

- a. di rappresentare il Consorzio nei rapporti inter-istituzionali con altri Enti;
- b. di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c. di vigilare sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- d. di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e. di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea;
- f. di nominare i dirigenti, ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i titolari di posizione organizzativa;
- g. di esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.
- h. di conferire la procura alle liti, in relazione alla Rappresentanza Legale di

propria competenza.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere scelto anche tra soggetti esterni agli Amministratori degli Enti membri del Consorzio.

Art. 19

Il Direttore/Comandante

1. Le funzioni di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo ed operativo del personale e delle attività di Polizia Locale, oltre che degli altri servizi del Consorzio, derivanti dal presente Statuto, sono svolte dal Direttore del Consorzio che coincide con il Comandante della Polizia Locale Consorziata, secondo l'ordinamento funzionale previsto dal Regolamento della Polizia Locale Consorziata di cui all'Allegato B alla Convenzione istitutiva del Consorzio, riportato anche in Allegato sub A al presente Statuto.

2. Il Direttore/Comandante è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità disciplinate dal Regolamento della Polizia Locale Consorziata e dal Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ed è assunto con contratto di diritto pubblico. Il Direttore è ascritto alla categoria D, posizione giuridica di accesso D3, del CCNL "Funzioni Locali" vigente, ovvero, qualora il numero degli enti aderenti al Consorzio sia superiore a venti, alla qualifica dirigenziale.

3. Il Direttore/Comandante:

a. ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio;

b. partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e ne redige i verbali in caso di impedimento del Segretario del Consorzio;

c. dirige il personale del Consorzio, adottando i provvedimenti conseguenti, in ottemperanza al Regolamento del Corpo di Polizia Locale Consortile per

quanto concerne il personale di Polizia Locale;

d. ha la responsabilità del funzionamento degli uffici e del personale, comprensiva

anche della adozione dei provvedimenti disciplinari;

e. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consorzio;

f. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi

consortili;

g. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

h. è responsabile della istruttoria dei procedimenti;

i. provvede agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento del

Consorzio, presiede le aste e le licitazioni private, presiede le Commissioni di

Gara e di Concorso;

j. stipula i contratti;

k. assume mutui se previsti in un atto fondamentale dell'Assemblea;

l. ha la rappresentanza legale del Consorzio in tutti i casi in cui la stessa non

competa istituzionalmente al Presidente e può rappresentare l'Ente in giudizio

sia personalmente, che conferendo apposita procura alle liti in relazione alla

Rappresentanza Legale di propria competenza o per ogni competenza

derivante dall'esercizio delle funzioni di Direzione del Consorzio o delle funzioni

di Polizia svolte dal Consorzio, con possibilità di delega per le udienze al

personale interno ex art.7, c.8, D.lgs. 150/2011;

m. esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla Legge e dai Regolamenti.

4. Spettano inoltre, al Direttore/Comandante, tutte le funzioni, compresa l'adozione

di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che sono assegnati su

espressa indicazione delle leggi in materia di Polizia Locale e Polizia Amministrativa

Locale. Possono essere riconosciute al Direttore/Comandante indennità integrative

specifiche per le funzioni svolte, anche rapportate al numero di enti aderenti al Consorzio.

5. Il Direttore/Comandante, in ordine a tutte le attività, servizi e funzioni che gli Enti provvederanno a trasferire/conferire alla competenza gestionale del Consorzio, assume la funzione di "Responsabile di Settore" competente all'apposizione dei relativi "Pareri Tecnici" sugli atti deliberativi dei medesimi Enti. A tal fine al medesimo è garantito l'accesso ai sistemi informatico/gestionali dei medesimi Enti, oltre che l'accesso a ogni dato o documento necessario per l'assolvimento dei propri compiti.

Nel caso in cui i Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi, di Protezione Civile o i Servizi relativi al altre "funzioni fondamentali", di cui ai punti C, D ed E del comma 1 dell'articolo 2 del presente Statuto, assumano una dimensione organizzativa e rilevanza economica tali da rendere opportuna la presenza di una "Direzione" specifica, è possibile procedere alla nomina di uno o più Vice Direttori che affiancheranno il Direttore/Comandante nelle materie specifiche. Nel caso in cui la dimensione e le rilevanza dei servizi sopra richiamati rendano necessaria la nomina di uno specifico Direttore, diverso dal Comandante, la gestione della Polizia Locale resterà autonomamente gestita dal Comandante, in forma disgiunta dagli altri servizi, al quale saranno mantenute e garantite tutte le prerogative proprie del "Direttore".

Art. 20

Informazione agli Enti

1. L'informazione agli Enti aderenti avverrà mediante pubblicazione sull' Albo on line delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli Enti consorziati possono chiedere copia dei provvedimenti di cui al precedente comma e ai sensi della Legge 241/90 e del TUEL.

3. A seguito della pubblicazione o della notificazione degli atti o documenti attinenti

la gestione amministrativa e/o giuridica del Consorzio, decorsi sessanta giorni, i relativi provvedimenti si intendono definitivi e vincolanti per ogni socio (aggregato e effettivo) del Consorzio.

Art. 21

Adesione ad organismi associativi

1. Il Consorzio può aderire agli organismi associativi la cui attività è di interesse consortile.

Art. 22

Nomine di rappresentanti

1. La nomina, la designazione e la revoca dei "rappresentanti" del Consorzio negli organismi associativi o negli Enti in cui esso partecipa compete al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

Art. 23

Revisione contabile

1. La revisione economico-contabile è affidata ad un solo Revisore, ai sensi del decreto legislativo 267/2000, eletto dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non può essere eletto Revisore contabile, e se eletto decade, un consigliere degli enti facenti parte del Consorzio, un parente o un affine entro il quarto grado dei membri della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, chi è legato all'Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di

consulenza, chi ha stabilito rapporti commerciali con il Consorzio, o ha liti pendenti con lo stesso o con gli Enti consorziati.

4. Il Revisore ha diritto di ampio accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo (bilancio di esercizio).

6. Nella stessa relazione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Revisore può assistere in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

9. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

10. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore non è inferiore a quello attribuibile ai revisori dei conti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 24

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente del C.d.A. e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo del Consorzio.

2. Le dimissioni possono essere comunicate anche verbalmente nel corso di una seduta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 25

Incompatibilità e decadenza

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

2. Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza del Consiglio stesso.

3. Il Membro Effettivo moroso verso il Consorzio, decade dalla propria qualità di "Socio Effettivo" se non provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di 90 giorni dalla formale diffida a provvedere e la sua posizione sociale viene riformata in "Membro Aggregato". Il Membro Aggregato moroso verso il Consorzio, può essere espulso, ferme restando tutte le obbligazioni di cui all'art.9 del presente Statuto, dal Consorzio e pronunciata la sua decadenza se non provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di 180 giorni dalla formale diffida a provvedere. Dalla data delle "diffide" sopra indicate, sia nei confronti del socio effettivo, che del membro aggregato, sono sospesi i Servizi Locali indicati all'art.29, lettera A, dello Statuto e sono sospesi eventuali "Trasferimenti economici", a qualsiasi titolo dovuti, dal Consorzio verso tali Enti, i quali saranno trattenuti a titolo di "cauzione" ed incamerati dal Consorzio a titolo di risarcimento del dovuto. Dalla data di notifica della espulsione e/o della pronuncia

della decadenza, per la cessazione definitiva dei rapporti gestionali, funzionali e di servizio con il Consorzio restano ferme le scadenze indicate ai commi 1 e 2 dell'art.9 del presente Statuto. Nel caso di espulsione o decadenza, fino a che non sarà approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune interessato al provvedimento, di cui all'art.9, comma 5, ultimo paragrafo (punto elenco), il Corpo di Polizia Locale consortile resta competente per l'esercizio delle attività relative ai SERVIZI GENERALI e/o di assoluta emergenza.

Art. 26

Indennità di carica e di presenza per i componenti degli Organi consortili

1. Al Presidente del C.d.A., ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore, compete un'indennità di carica mensile fissata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli importi minimo e massimo stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
2. Ai componenti dell'Assemblea compete un'indennità di presenza fissata dall'Assemblea stessa.
3. Competono, inoltre, le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio a favore del Presidente, dei componenti del C.D.S., del Direttore e dell'Assemblea consorziale. Le indennità sono fissate nei limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO III

PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 27

Personale del Consorzio

1. I servizi, le attività e le funzioni di Polizia Locale e degli altri Servizi previsti dal presente Statuto sono svolti con il personale proprio, dipendente del Consorzio, o con personale di cui il medesimo Consorzio ha disponibilità anche temporanea.

Annualmente il C.d.A. determina la dotazione organica del Consorzio.

2. L'organizzazione degli uffici e i rapporti tra il Direttore/Comandante, il Segretario del Consorzio ed il personale saranno disciplinati con apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e della Legge 65/1986 in materia di polizia locale.

3. Il Consorzio può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale come da decreto legislativo 267/2000. Il Conferimento di incarichi di collaborazione esterna compete al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

4. La struttura organizzativa fondamentale del Consorzio prevede l'articolazione del Personale nei seguenti SERVIZI:

1) Servizio di Polizia Locale e di Polizia Locale Amministrativa, in ossequio alle disposizioni della Legge Quadro 65/1986 in materia di ordinamento della polizia locale, della Legge regionale n.1/2014, disciplinato con il Regolamento del CORPO CONSORTILE di POLIZIA LOCALE;

2) Servizio Amministrativo;

3) Servizio Contabile e Finanziario.

Inoltre, la struttura organizzativa del Consorzio può prevedere, sulla base delle effettive richieste dei servizi da parte dei Comuni, l'articolazione del Personale nei seguenti ulteriori SERVIZI:

4) Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi, di cui all'Allegato A al presente Statuto;

5) Servizio di Protezione Civile;

6) Servizi relativi alle Funzioni Fondamentali, eventualmente conferiti/trasferiti dagli Enti al Consorzio.

5. Il personale del Consorzio, all'atto della sua costituzione, sarà costituito dal personale di Polizia Locale ed altro personale in servizio presso il Corpo Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A., dal personale in servizio di Polizia Locale presso i Comuni aderenti in qualità di Soci Effettivi e dal personale amministrativo e tecnico necessario trasferito da parte degli Enti aderenti. L'U.M.M.A. ed i Comuni Soci Effettivi partecipanti al Consorzio provvedono al momento dell'adesione a trasferire al Consorzio tutto il personale al momento destinato ai medesimi servizi nell'ambito del servizio unificato/associato dell'U.M.M.A. e con le medesime mansioni e funzioni, mediante l'istituto della "cessione del contratto", oltre alle capacità assunzionali relative. L'assegnazione del personale al Consorzio da parte degli Enti è consentita anche mediante l'istituto del distacco/comando funzionale, solo in casi particolari e giustificati, oltre che a titolo temporaneo.
6. Allo stesso modo, l'U.M.M.A. ed i Comuni provvedono al momento dell'adesione a trasferire al Consorzio tutti i mezzi e le attrezzature destinati ai medesimi servizi.
7. Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale di polizia locale, tecnico e amministrativo trasferito presso il Consorzio da parte dell'U.M.M.A. e dai relativi Enti Soci.
8. Nell'ambito dei contratti individuali di lavoro del personale sopra indicato, sarà precisato che, in caso di recesso del proprio Comune cedente il contratto, il relativo personale sarà ritornato all'Ente originario, fatta salva la facoltà del dipendente di segnalare altre opzioni di proprio interesse.
9. Gli Enti AGGREGATI potranno optare, per il conferimento del proprio personale al Consorzio, tra l'istituto della cessione del contratto e l'istituto del comando/distacco funzionale anche in tal caso limitato solo in casi particolari e giustificati, oltre che a titolo temporaneo. A tale personale saranno garantite le medesime prerogative

indicate al precedente comma 8 del presente articolo.

10. Le nuove assunzioni di personale che saranno disposte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, potranno avvenire anche utilizzando graduatorie aperte nei Comuni aderenti nel periodo di validità delle stesse o mediante autonome procedure selettive.

11. Il Consorzio potrà provvedere anche ad assunzioni di personale a tempo determinato al fine di fronteggiare temporanee esigenze, correlate alla richiesta di maggiori servizi in alcuni periodi dell'anno o per esigenze straordinarie.

12. Per tutte le assunzioni, il Consorzio opera nei limiti della propria capacità economica ed in base alle normative vigenti in materia di reclutamento del personale nelle PP.AA..

13. In caso di scioglimento del Consorzio, il personale sarà riassorbito dagli Enti aderenti al medesimo, in proporzione alle quote di partecipazione economica di ciascuno, salvo diverso accordo tra gli Enti Consorziati.

Art. 28

Il Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Presidente del C.d.A., su apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio.

2. Il Segretario del Consorzio:

- ha la responsabilità gestionale amministrativa del Consorzio nelle materie che non sono riservate al Direttore/Comandante;
- partecipa con compiti di collaborazione e funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;

	- assiste e supporta gli organi istituzionali nelle materie giuridiche ed amministrative;	
	- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Consorzio;	
	- cura il funzionamento dell'Ufficio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e al rimprovero scritto;	
	- coordina l'attività amministrativa e finanziaria del Consorzio;	
	- è responsabile della istruttoria dei provvedimenti amministrativo-contabili di propria competenza;	
	- cura l'attuazione delle Deliberazioni degli organi del Consorzio;	
	- esercita tutte le funzioni demandategli dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla legge.	
	TITOLO IV	
	CORPO CONSORTILE DI POLIZIA LOCALE	
	Art. 29	
	Corpo Consortile di Polizia Locale	
	1. La gestione associata delle funzioni relative al Servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera A e comma 2, del presente Statuto, è affidata al Consorzio di Polizia Locale ed è effettuata in ossequio alle disposizioni del " Regolamento del Corpo Consortile di Polizia Locale " di cui all'Allegato sub A al presente Statuto (già Allegato B alla Convenzione istitutiva del Consorzio), oltre che dagli appositi Regolamenti eventualmente adottati successivamente dal Consorzio per la disciplina dei vari aspetti organizzativo gestionali attinenti le uniformi, le attrezzature e di mezzi operativi, l'armamento e ogni altro aspetto previsto dalla legge.	
		pag. 44

2. La gestione associata di Polizia Locale di cui alla presente Convenzione assume la denominazione di “**Corpo di Polizia Locale – Consorzio MARCHE**”.

3. L'organizzazione tecnico/operativa dei Servizi di Polizia Locale viene svolta secondo i seguenti criteri generali:

A) Servizio LOCALE relativo ad attività e servizi di diretto interesse del Comune aderente alla convenzione, che sono svolti ad esclusivo beneficio della comunità locale interessata, come segue:

a) Servizio ORDINARIO svolto con il personale assegnato ad ogni singolo Comune, sulla base del contingente e secondo la programmazione richiesta dal Comune medesimo, destinato alla esclusiva effettuazione di attività e servizi rientranti nelle competenze della Polizia Locale;

b) Servizio STRAORDINARIO svolto in forma “aggiuntiva” rispetto al servizio “Ordinario” di cui alla precedente lettera a), su espressa richiesta del Sindaco, per particolari situazioni, eventi o necessità di “interesse locale” del Comune medesimo, con particolare riferimento ai servizi di polizia locale attinenti alla sicurezza delle manifestazioni e/o eventi di interesse del territorio comunale, per i quali saranno corrisposti i previsti oneri economici; per i “servizi straordinari locali” è vietata ogni forma di compensazione con il “servizio ordinario locale”;

B) Servizi GENERALI del CORPO relativi ad attività e servizi di natura e carattere "generale" del Servizio di Polizia Locale, direttamente e/o indirettamente scaturenti da norme e/o obblighi di legge nelle materie di competenza della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa Locale, che sono svolti nell'ambito del complessivo territorio del Servizio unificato di Polizia Locale, sulla base di apposita programmazione o urgenza, secondo i relativi obblighi di legge, come

segue:

a) Servizi GENERALI PROGRAMMATI che consistono nei servizi di Polizia Locale attinenti la “prevenzione”, la “sicurezza generale”, il complessivo controllo dell’ambito territoriale del Consorzio e le attività di accertamento delle violazioni conseguenti, effettuati in forma programmata ed ordinaria nell’ambito dei servizi generali, ovvero ogni qualvolta si renda necessario od opportuno, anche tenendo conto degli indirizzi programmatici dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, della Conferenza dei Sindaci della presente Convenzione ed anche dei Sindaci interessati per territorio, sulla base della programmazione generale dei servizi del Corpo di Polizia Locale del Consorzio MARCHE, su tutte le materie in premessa elencate di competenza della Polizia Locale, con particolare riferimento ai servizi relativi al Rilevamento Incidenti Stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, Servizi di polizia stradale finalizzati al miglioramento della sicurezza della circolazione ed all’accertamento delle violazioni, anche nelle ore notturne o in giornate festive;

b) Servizi GENERALI di EMERGENZA che consistono nei servizi di Polizia Locale di emergenza e/o urgenza di Polizia, di carattere non programmabile nell’ambito delle varie materie affidate alla competenza delle Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, quali, ad esempio, Servizi di Soccorso nelle pubbliche calamità o disastri e nei privati infortuni, Servizi di Protezione Civile in “emergenza” di competenza della Polizia Locale, TSO, Polizia Giudiziaria, Attività ausiliarie di Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa Locale, Educazione Stradale, Sicurezza Sociale, Polizia Edilizia, Scorte

motorizzate ed, in generale, in tutte le varie materie elencate nella premessa, che si dovessero rendere necessari.

4. Il Programma degli interventi nel territorio dei singoli Comuni consorziati o convenzionati, oltre che le modifiche sostanziali dello stesso, vengono definiti e concordati con i Sindaci di ogni singolo Comune con la programmazione di inizio anno gestionale.

5. In merito ai “SERVIZI ELETTORALI” attinenti i servizi di polizia locale, di cui ogni Comune avrà cura di inserire nell’ambito della costituzione dell’Ufficio Elettorale di competenza, si procederà sulla base di tutto il personale di Polizia Locale del Consorzio, nell’ambito delle ore di “straordinario elettorale” che saranno conseguentemente assegnate a tale servizio con autonoma decisione da parte di ogni Comune conformemente alle norme di legge, le cui spese sono rimborsate al Consorzio dal medesimo Comune in proporzione alle ore effettivamente autorizzate ed effettuate dal relativo personale, precisando che la richiesta di rimborso statale alla Prefettura ai sensi di legge resta a carico di ogni singolo Comune. Sulla base di accordi con le Prefetture competenti, al fine di assicurare la razionalizzazione dei servizi ed il conseguente contenimento della spesa pubblica, la richiesta alla Prefettura delle ore di servizio straordinario elettorale di Polizia Locale necessarie per assicurare il funzionamento dei vari Uffici Elettorali Comunali, può essere effettuata in forma “unificata/cumulativa” da parte del Presidente del Consorzio.

6. Analogamente si provvederà con eventuali fondi specifici stanziati in occasione di EMERGENZE o EVENTI STRAORDINARI per fronteggiare le spese del personale di Polizia Locale o delle relative attrezzature e/o attività.

7. La gestione associata/consorzata di Polizia Locale di cui al presente Statuto relativa alle attività della “Colonna Mobile Blu” è effettuata in ossequio alle disposizioni

anche altre attività, servizi e funzioni come di seguito specificato:

1) Servizi di Polizia Locale a favore di soggetti terzi, pubblici e privati:

a. scorte per la sicurezza della circolazione, per veicoli speciali e trasporti eccezionali;

b. servizi a domanda individuale a favore dei cittadini e altri soggetti;

c. servizi a favore di Enti non consorziati;

d. corsi per la formazione di operatori di polizia locale nonché di aggiornamento per il personale in servizio;

2) Servizi Tecnici, Ausiliari e Amministrativi di cui all'apposito Allegato sub B del presente Statuto, su espressa richiesta ed a favore dei Comuni consorziati e di altri Enti pubblici non consorziati;

3) Servizi attinenti le funzioni di Protezione Civile, di competenza degli Enti pubblici consorziati;

4) Servizi relativi alle eventuali "funzioni fondamentali" che gli Enti pubblici consorziati intenderanno trasferire/conferire alla gestione unificata del Consorzio.

2. L'organizzazione ed il funzionamento delle attività, dei servizi e delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinati con appositi Regolamenti consortili o, nell'ambito delle specifiche competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore/Comandante.

Art. 32

Contratti e convenzioni

1. Il Consorzio può erogare i servizi previsti dal precedente articolo 31 del presente Statuto, anche a Comuni e altri Enti non consorziati, tramite stipulazione di contratti o convenzioni, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attività da svolgere a favore degli

	enti consorziati, che deve essere comunque garantita.	
	2. Le modalità e le tariffe di erogazione di tali servizi sono deliberate dall'Assemblea consortile.	
	3. Al fine di svolgere i servizi per altri Enti in regime di contratto o convenzione, il Consorzio potrà utilizzare il proprio personale già in servizio o avvalersi di personale assunto a tempo determinato, rimanendo esclusa la possibilità di ricorrere, per fronteggiare tali esigenze, ad assunzioni a tempo indeterminato.	
	TITOLO VI	
	CONTABILITA' E BILANCIO	
	Art. 33	
	Patrimonio del Consorzio - Controversie	
	1. Il patrimonio del Consorzio è costituito del "conferimento iniziale" in beni mobili e fondi liquidi effettuato dai Comuni e dall'Unione Montana dei Monti Azzurri all'atto della costituzione o successivamente, nonché quelli che verranno acquisiti successivamente dal Consorzio.	
	2. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati che risultino "Soci Effettivi" in misura proporzionale alle Quote di partecipazione rappresentativa, calcolate nella media degli ultimi cinque anni di esercizio.	
	3. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti ed il Consorzio, verranno deferite alla competenza giurisdizionale del Foro competente in base alla sede legale.	
	Art. 34	
	Finanze	
	1. Le entrate del Consorzio sono costituite:	
		pag. 50

trasferimento delle entrate finanziarie che saranno realizzate dall'UMMA dopo la data di avvio del Consorzio, si procederà con specifici accordi congiunti tra il Consorzio e l'UMMA.

Art. 35

Contabilità

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale ed al controllo interno di gestione, al Consorzio si applica la disciplina della contabilità finanziaria prevista per gli Enti Locali, ai sensi di quanto disposto dal TUEL secondo il principio generale della competenza finanziaria e il principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. La contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria.

2. Per esigenze di coordinamento della programmazione finanziaria del Consorzio con quelle degli Enti aderenti si stabilisce che il bilancio preventivo (budget economico almeno triennale) sia approvato annualmente dall'Assemblea di norma entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

3. L'Assemblea consortile, ritenutone la convenienza, ha facoltà di stabilire l'adozione del sistema di contabilità economica secondo le norme previste per le aziende speciali.

4. Il Bilancio (budget) annuale e pluriennale, così come il conto consuntivo (bilancio di esercizio), nonché il piano degli indicatori di bilancio, sono firmati dal Presidente del C.d.A. e dal Direttore/Comandante.

Art. 36

Servizio di cassa

1. Il Consorzio finanzierà le funzioni svolte ed i servizi espletati con beni e mezzi

finanziari propri attivando un proprio specifico servizio di cassa, in modo separato e distinto da quello dei singoli Enti consorziati.

2. I servizi di Tesoreria e di Cassa saranno affidati, di regola, ad un Istituto bancario operante nel territorio in cui ha sede il Consorzio, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. I reciproci rapporti saranno regolati da apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto anticipazione sul conto corrente bancario acceso in Tesoreria per esigenze di elasticità di cassa.

Art. 37

Trasferimenti correnti

1. I costi di gestione del Consorzio vengono suddivisi in costi fissi generali, da ripartire tra gli Enti aderenti in base alle quote di partecipazione economica, ed in costi variabili, per le voci di costo direttamente imputabili ad ogni singolo Ente in base alle richieste di servizi effettuate.

2. Gli oneri per il personale, previsti per i soci effettivi o per i convenzionati-aggregati, devono essere versati in soluzioni bimestrali anticipate, secondo le stime previsionali indicate in Convenzione o nelle successive comunicazioni dell'Ente, salvo conguagli. Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione al Consorzio, deve essere versato l'anticipo di sei mensilità degli oneri per il personale indicati nella medesima Convenzione.

3. L'Assemblea del Consorzio definisce annualmente quali voci siano da ricomprendere tra le spese fisse generali e quali tra quelle variabili.

4. I trasferimenti annuali diversi dagli oneri per il personale, previsti a carico degli Enti consorziati o convenzionati-aggregati, sono versati alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:

	- il 20% sulla base del bilancio preventivo di esercizio, entro il mese di febbraio;	
	- un ulteriore 30% sulla base del bilancio preventivo di esercizio, entro il mese di	
	maggio;	
	- un ulteriore 30% sulla base del bilancio preventivo di esercizio, entro il mese di	
	settembre;	
	- il saldo, a congruaggio, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione	
	consuntiva dei servizi effettivamente erogati da parte del Consorzio; tale	
	rendicontazione sarà presentata agli Enti aderenti entro il 31 marzo di ogni	
	anno”.	
	Art. 38	
	Garanzie	
	1. Il Consorzio si impegna a garantire i servizi con le modalità quali-quantitative	
	richieste dai singoli Enti consorziati, i quali si impegnano ad iscrivere nei propri bilanci	
	la quota corrispondente al trasferimento annuale ed a liquidare le somme dovute entro	
	i termini previsti dalla convenzione o indicati dal Consorzio.	
	2. In caso di ritardato pagamento delle quote di partecipazione economica (<i>oneri</i>	
	<i>per il personale, spese di funzionamento o altri oneri stabiliti dall'Assemblea</i>) oltre i	
	30 giorni dal termine stabilito, saranno addebitati interessi passivi al medesimo tasso	
	d'interesse applicato alle eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria in base alla	
	convenzione di Tesoreria del Consorzio in quel momento in vigore.	
	3. Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota	
	consorziale, il Consorzio potrà disporre la riscossione coatta a sensi di legge.	
	4. Il Consorzio si impegna ad inviare agli Enti una relazione semestrale sul servizio	
	svolto, salvo diverso indirizzo da parte dell'Assemblea.	
	5. Ciascun Ente aderente al Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al	
		pag. 54

Consiglio di Amministrazione del Consorzio proposte e/o osservazioni inerenti le funzioni ed i servizi di cui al presente Statuto. Il C.d.A. è tenuto a dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta e/o dell'osservazione.

6. Ciascun Ente aderente si impegna a trasmettere al Consorzio la programmazione del proprio fabbisogno annuale di servizi richiesti entro il 30 settembre dell'anno precedente, secondo le modalità stabilite dal C.d.A. del Consorzio.

7. I Comuni ed altri Enti aderenti al Consorzio si impegnano a garantire che presso ciascuna sede comunale o legale sia garantita la attivazione di un punto di riferimento (ufficio) per ogni esigenza "straordinaria" di servizio.

Art. 39

Proventi contravvenzionali

1. I proventi delle sanzioni amministrative e dei complessivi procedimenti sanzionatori amministrativi, sia relative al codice della strada, che ad ogni altra norma di legge, che sono applicate dal Corpo Consorziale di Polizia Locale, sono incassate dalla Tesoreria consortile a titolo di entrata del Consorzio. Tutta la gestione delle attività di accertamento, notificazione, emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione e riscossione, anche coattiva, compete al Consorzio.

2. Ai Comuni in regola con i versamenti anticipati di cui all'art. 4 del presente Statuto, è trasferita una quota dei proventi di cui all'Art. 208 CdS, del **35 %** delle entrate sanzionatorie accertate nel territorio di competenza ed effettivamente riscosse entro il termine previsto dalla legge per il pagamento in misura ridotta, e comunque secondo le decisioni del C.d.A. che ha pieni poteri in tale materia, eventualmente anche differenziate tra i soci aggregati ed i soci effettivi. Tali "Trasferimenti" possono

essere trattenuti a titolo di "cauzione" in merito alle somme dovute dai Comuni al Consorzio o per eventuali interessi dovuti dai Comuni al Consorzio. Tali "Trasferimenti", inoltre, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere trattenuti al fine di assicurare la necessaria "liquidità di cassa" del Consorzio nei casi di particolari necessità; in tal caso saranno riconosciuti al Comune i relativi interessi concordati con il Consiglio di Amministrazione.

3. I proventi delle sanzioni ex art.208 CdS che vengono introitati a seguito di procedimento giurisdizionale e/o amministrativo (ricorso), oltre che i proventi relativi a "specifiche Sanzioni del CdS" caratterizzate da complessità non ordinarie per il loro accertamento e/o la loro gestione, che sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, sono di totale competenza del Consorzio.

4. I proventi delle sanzioni amministrative delle altre normative disciplinate dalla legge 689/1981 o altre normative specifiche, in conseguenza della complessità dell'iter sanzionatorio e degli aspetti relativi alle modalità di accertamento, alla gestione dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie, alla complessità dell'iter amministrativo, burocratico e giurisdizionale, sono di totale competenza del Consorzio. La competenza per la predisposizione delle ordinanze di archiviazione o di ingiunzione di pagamento alle varie norme di legge per le quali è individuata quale Autorità competente a ricevere il "rapporto" il Sindaco del territorio in cui è stata rilevata l'infrazione, anche per le violazioni accertate da altri Organi di Polizia, dalla data di entrata in funzione del Consorzio viene conferita al Comando di Polizia Locale Consortile. La competenza per la firma delle relative Ordinanze di archiviazione e/o Ingiunzioni di pagamento, rimane conferita al Sindaco competente per territorio, salvo che future disposizioni legislative non prevedano il trasferimento di tale competenza in capo al Presidente del Consorzio.

5. La cadenza dei versamenti di cui al precedente comma 2, del presente articolo, sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e comunicata agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno precedente il trasferimento. In caso di mancato trasferimento delle somme di cui sopra, agli enti interessati saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più un punto dalla data del dovuto trasferimento, con esclusione di altri tipi di interessi e con esclusione della possibilità di richiesta di risarcimento del danno.

6. Il Consorzio è tenuto a fornire ai Sindaci in ogni tempo, entro 30 giorni dalla richiesta, notizie, dati o statistiche sull'attività sanzionatoria svolta, ad esclusione dei dati non ostensibili per legge .

Art. 40

Partecipazione agli UTILI della gestione

1. Gli eventuali utili dell'esercizio accertati e realizzati in sede di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno solare precedente e conseguenti alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (a titolo esemplificativo: segnaletica stradale, manutenzione del verde, pubbliche affissioni, gestione aree parcheggi a pagamento, servizio scuolabus, ecc.), essendo il Consorzio un ente caratterizzato anche da autonomia imprenditoriale, verranno distribuiti pro quota agli Enti "Soci Effettivi" del Consorzio stesso, sulla base delle quote di rappresentatività.

2. Gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le riserve disponibili sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera dell'Assemblea in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

3. L'accesso ad ogni prerogativa, onere o diritto previsti dal presente Statuto in

capo ai membri effettivi, avviene esclusivamente con responsabilità pari alla Quota di partecipazione rappresentativa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Regolamenti

1. I criteri informativi della normativa regolamentare, sono quelli previsti da decreto legislativo 267/2000, e dalle successive norme in materia e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla costituzione degli Organi consorziali, l'Assemblea approverà i regolamenti di competenza.

3. I criteri informativi di tale normativa regolamentare sono quelli previsti dal TUEEL e dalle successive norme in materia di personale degli Enti Locali.

4. Fino all'approvazione dei regolamenti si fa riferimento alle norme vigenti del Servizio Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A. o del personale dell'U.M.M.A.

Art. 42

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti al Consorzio, verranno deferite alla competenza giurisdizionale del Foro competente in base alla sede legale.

2. Dal momento in cui viene notificata al Consorzio una controversia deferita alla competenza giurisdizionale, di cui al comma 1, da parte di uno o più soci effettivi o soci aggregati, a carico di tali soci sono sospese le prerogative di "Socio Effettivo" o di "Socio Aggregato" relative alla rappresentanza ed alla partecipazione in Assemblea dell'Ente, così come sono sospese le "Cariche sociali" eventualmente conferite ai

rappresentanti negli Organi Consortili di tali Enti. Nei confronti di tali Enti sono altresì sospese eventuali agevolazioni economiche concesse o contributi di solidarietà a qualsiasi titolo riconosciuti dal Consorzio e sono congelati i trasferimenti dal Consorzio all'Ente.

Art. 43

Trasferimento del patrimonio

1. In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di legge agli Enti consorziati o a terzi.
2. Il ricavato della cessione dei beni sarà ripartito tra gli Enti aderenti, in ragione diretta all'ultima Quota di partecipazione rappresentativa dell'ultimo anno.
3. Il personale dipendente in servizio, transiterà ai ruoli organici degli Enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno dagli stessi Enti assunti; in mancanza di accordo, il commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti Enti in proporzione all'ultima Quota di partecipazione rappresentativa detenuta.

Art. 44

Norme Finali e Rinvio

1. Copia del presente STATUTO, unitamente alla relativa Convenzione, è trasmessa, successivamente alla stipula, alla Regione Marche, alla Prefettura (per il previsto inoltre al Ministero dell'Interno) ed alla Procura presso il Tribunale competente per territorio, in ossequio alle rispettive competenze territoriali e per materia. Viene altresì trasmessa alle predette Istituzioni, ogni qualvolta saranno adottate modifiche, copia dello Statuto aggiornata. Per le modifiche ed aggiornamenti al presente Statuto non è richiesta preventiva approvazione da parte dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci, ovvero di

	Assemblea consortile, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed	
	in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia	
	alla Convenzione istitutiva del Consorzio, al Regolamento del Corpo Consortile di	
	Polizia Locale e alle normative generali e specifiche vigenti nelle materie.	
	3. Il CONSORZIO, ovvero l'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di Ente	
	Capofila della Convenzione costitutiva del Consorzio, secondo le rispettive	
	competenze, subentrano ai Comuni o agli altri Enti nei rapporti giuridici e contrattuali	
	di ogni natura in essere con soggetti terzi, pubblici o privati, in relazione alle funzioni	
	ed ai compiti trasferiti nell'ambito dello Statuto del Consorzio e/o con la relativa	
	Convenzione costitutiva del Consorzio, senza soluzione di continuità in merito alla	
	gestione dei servizi e delle attività.	
	4. Per i Comuni già aderenti al Servizio Unificato/Associato di Polizia Locale	
	dell'U.M.M.A. che aderiscono al Consorzio in qualità di "membri effettivi" (soci	
	effettivi), contestualmente all'entrata in vigore del presente STATUTO si considerano	
	sospese ex art. 21 quater L.241/1990 nell'efficacia e validità le precedenti	
	Convenzioni sottoscritte dai vari Comuni ex art. 30 TUEELL per l'adesione al Servizio	
	Unificato/Associato di Polizia Locale dell'U.M.M.A. ed il relativo Regolamento del	
	Corpo Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A..	
	5. Per i Comuni già aderenti al Servizio Unificato/Associato di Polizia Locale	
	dell'U.M.M.A. che non aderiscono al Consorzio in qualità di membri effettivi, i rapporti	
	giuridici instaurati con l'U.M.M.A., sulla base delle precedenti Convenzioni sottoscritte	
	dai vari Comuni ex art. 30 TUEELL per l'adesione al Servizio Unificato/Associato di	
	Polizia Locale dell'U.M.M.A., in conformità a quanto stabilito al precedente comma 3,	
	sono automaticamente trasferiti al Consorzio, senza soluzione di continuità in merito	
	alla gestione dei servizi e delle attività.	

6. In caso di ritardo nelle procedure di effettiva attivazione del Consorzio, la sospensione di cui al precedente comma 4 viene congruamente posticipata e continuano ad avere efficacia le precedenti Convenzioni al Servizio Unificato/Associato di Polizia Locale dell'U.M.M.A. ed il relativo Regolamento del Corpo Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A..

7. In caso di scioglimento o di mancata attivazione del Consorzio, saranno nuovamente efficaci le precedenti Convenzioni di cui al comma 4 del presente articolo ed il relativo Regolamento del Corpo Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A., che saranno automaticamente ripristinati in efficacia e validità.

8. Per i Comuni che aderiscono ex novo al Consorzio (cioè non già aderenti al Servizio Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A.), contestualmente alla approvazione degli atti necessari per l'adesione al Consorzio da parte dei rispettivi Consigli (la presente Convenzione ed il relativo Statuto), provvederanno ad approvare anche la precedente Convenzione ex art.30 del TUEL per l'adesione al Servizio Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A., in modo tale che i servizi relativi possono essere immediatamente attivati nelle more dell'effettivo avvio del Consorzio o dell'effettivo ingresso in qualità di socio ed al fine di assicurare la continuità gestionale anche nel caso di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Per i Comuni già aderenti al Servizio Unificato di Polizia Locale dell'U.M.M.A. che non facciano in tempo ad approvare i relativi atti in Consiglio per la data della costituzione del Consorzio, è concessa una proroga di 60 giorni e parteciperanno alla Assemblea Costituente a titolo provvisorio. Medesima facoltà è concessa anche per i Comuni che, nello stesso periodo di tempo, chiederanno di aderire ex novo al Consorzio.

10. Per tutti i Comuni già aderenti al Servizio Unificato di Polizia Locale

dell'U.M.M.A., entro i primi due anni dalla costituzione del Consorzio, si applica una deroga alle limitazioni previste relativamente al valore minimo del "Coefficiente di servizio locale" richiesto per l'ammissione a "socio effettivo" (cioè uguale o superiore a uno) e, pertanto, tali Comuni potranno accedere alla qualità di socio effettivo con l'attuale valore di coefficiente di servizio locale posseduto, che sarà comunque applicato con il suo valore effettivo in tutte le conseguenti disposizioni statutarie.

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del c. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Il presente atto, che consta di n. 44 articoli, scritti su n. 61 facciate intere e parte della presente facciata n.52.

Il presente Statuto è stato approvato in data 03 aprile 2026, con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del Consorzio n. 005 del 03 aprile 2026

Firmato

Il Segretario

Il Direttore

Il Presidente del Consorzio